

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)  
**ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA E LITURGIA “don Luigi Guglielmi”**

**STATUTO**

**Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1 – 1 E' costituita l'Associazione denominata “ ASSOCIAZIONE ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA E LITURGIA “DON LUIGI GUGLIELMI Associazione di Promozione Sociale abbreviabile anche in IDML “ DON LUIGI GUGLIELMI” A.p.s. o anche in IDML A.p.s. o anche Associazione IDML A.p.s., (in seguito più brevemente indicata come “Associazione”), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 383/2000 , della Legge Regionale Emilia Romagna 34/2002, 8/2014 e successive modificazioni con sede legale e operativa in provincia di Reggio Emilia all'indirizzo Via L. Reverberi. n. 3 in Reggio nell'Emilia, CAP. 42121.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

**Art. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

2 – 1 L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

2 -2 E' una libera Associazione che sorge per volontà dei cittadini, i quali condividendo:

- l'amore per la liturgia e il canto liturgico inteso come linguaggio proprio di una comunità celebrante e "ponte verso il mare aperto della carità" (don Luigi Guglielmi);
- il senso di servizio nei confronti della Chiesa ed in particolare di quella reggiano-guastallese;
- la passione formativa ed educativa soprattutto di bambini e giovani;
- la consapevolezza di quanto sia rilevante, nella formazione dell'individuo e della società, la conoscenza e l'utilizzo dei linguaggi musicali e artistici, in quanto educanti all'ascolto, all'accoglienza, al rispetto, alla ricerca del bene e del bello;
- il valore artistico e la ricchezza culturale e musicale del repertorio liturgico e sacro dei vari popoli, dal gregoriano ai giorni nostri, nonché l'importanza della sua divulgazione.

Promuovono tutte quelle attività culturali, ricreative, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori cristianamente ispirati, cui tutte le varie attività devono conformarsi.

L'Associazione perseguirà nella propria autonomia gli interessi collettivi di cui sopra, in collaborazione e in piena sintonia, e non in contrasto, con gli organismi pastorali della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla da essa allo scopo istituiti per la formazione di animatori dell'assemblea liturgica, attraverso lo svolgimento di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi, finalizzate:

- a) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale , in particolare rivolte alla formazione liturgica e musicale della persona;
- b) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- c) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- d) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale in particolare della tradizione cristiana, specie per quanto riguarda la musica sacra nelle sue espressioni attuali e passate, nonché delle tradizioni locali;
- e) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

2 – 3 A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione si propone di:

- a. promuovere in collaborazione con gli organismi pastorali della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla da essa allo scopo istituiti, la formazione di animatori dell'assemblea liturgica, attraverso corsi annuali e altre iniziative programmate in vista di tale finalità;
- b. promuovere la cultura e la pratica della musica liturgica attraverso varie iniziative (quali, ad es., conferenze, seminari di studio, rassegne musicali, ecc.), tenendo conto soprattutto delle reali necessità delle comunità parrocchiali e del bene

della Chiesa;

c. rispondere alle attese di quanti desiderano una formazione liturgico-musicale consona con le finalità dell'Associazione, con particolare riferimento al canto liturgico, l'apprendimento degli strumenti musicali, la conoscenza del patrimonio della musica liturgica nelle varie epoche

d. curare la redazione della rivista per gli animatori musicali della liturgia "*Celebrare Cantando*".

e. impegnarsi nella formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi e ricreativi collaborando e sostenendo gli Enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo;

f. organizzare il tempo libero, attività ricreative, fruendo anche dei servizi resi dagli Enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività ove opportuno;

g. promuovere in particolare la diffusione dei valori della musica, dell'amicizia e solidarietà, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;

h. curare la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra.

i. promuovere e realizzare ricerche, incontri e pubblicazioni ad ogni livello per giovani ed adulti; promuovere ed organizzare dibattiti, seminari, concerti, convegni, gruppi di lavoro, conferenze e manifestazioni per l'approfondimento di tematiche varie in particolare relative alla formazione liturgico\_musicale;

j. promuovere e curare, direttamente o indirettamente la progettazione, redazione, edizione e distribuzione di libri, periodici, testi, dispense, supporti materiali multimediali e di editoria paralibraria e di qualsiasi altro strumento editoriale e multimediale, nei confronti dei soci e nei limiti e nel rispetto della legislazione dell'editoria,

k. organizzare gite, viaggi, di studio e ricreativi, visite culturali, soggiorni comunitari per adulti e per minori, ritiri, seminari, corsi residenziali didattici e culturali.

Tutte le attività sopra elencate vengono svolte nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale. Nel porre in essere le proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati. L'Associazione può stabilire convenzioni con Enti Civili, Pubblici o Privati, o Enti Ecclesiastici che ne condividano le finalità.

### **Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

3 – 1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3 – 2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie nei limiti previsti per le associazioni di promozione sociale, da liberalità;

b. proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative" tra le quali quelle relative ai corsi organizzati per gli associati;

c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;

d. proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

e. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

3 – 3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3 – 4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3 – 5 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3 – 6 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3 – 7 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione

iniziale che dei successivi rinnovi.

#### **Art. 4 – SOCI**

4 – 1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

I soci hanno diritto a :

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione stessa. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello Statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci stessi;

- invitare ospiti nei locali dell'associazione a condizione che siano in regolare posizione amministrativa.

4 – 2 L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4 – 3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti se approvati.

4 – 4 Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di respingimento entro il termine predetto la domanda si intende accolta. Contro il rigetto dell'istanza, sempre in presenza di comprovato motivo, è possibile adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

4 – 5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4 – 6 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Pertanto, tutti i soci sono effettivi e hanno pari diritti. Come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4 – 7 I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4 – 8 Tutti i soci maggiorenni e i minorenni attraverso chi esercita la tutela genitoriale hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ad hanno espressamente:

a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;

b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente.

4 – 9 Tutti i soci ordinari sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate. Pertanto gli incarichi dei Consiglieri sono gratuiti.

4 – 10 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

4 – 11 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;

b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;

d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

4 – 12 L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

4 - 13 Gli associati si distinguono in:

a) associati fondatori;

b) associati ordinari;

Sono **associati fondatori** coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

Rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto e con effetto dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello di presentazione delle dimissioni; essi non sono tenuti al pagamento delle quote.

Sono **associati ordinari** tutti coloro che richiedono di associarsi, Entrano a far parte dell'Associazione con l'iscrizione e il versamento della relativa quota, e il versamento della quota integrativa stabilita annualmente dal Consiglio direttivo, che dà diritto alla frequentazione dei corsi.

Gli associati hanno diritto a partecipare ai corsi di formazione liturgico - musicale organizzati dall'Associazione. Gli allievi di minore età sono rappresentati a tutti gli effetti dall'avente potestà, il quale risponde del comportamento del minore.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione

#### **Art. 5 – RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

5 – 1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

5 – 2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal Consiglio Direttivo o dall'eventuale regolamento.

5 – 3 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

5 – 4 Il socio è tenuto a pagare l'intera quota associativa ed eventualmente integrativa, in caso di partecipazione ad iniziative organizzate dall'associazione, indipendentemente dalla decadenza da socio durante l'anno.

#### **Art. 6 – DIRITTO DI RIVALSA**

6 – 1 L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

#### **Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

7– 1 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 – L'ASSEMBLEA**

8– 1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

8 – 2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano. L'assemblea può essere convocata dagli associati quando richiesta dal almeno un decimo degli associati stessi.

8 – 3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni e minorenni tramite chi ne esercita la tutela genitoriale in regola con il versamento delle quote associative.

8 – 4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

8 – 5 Vighe il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile. Sono ammesse deleghe; ogni socio può ricevere al massimo 1 delega oltre al proprio voto.

8 – 6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

8 – 7 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

8 – 8 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione della Assemblea stessa.

8 – 9 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 Dicembre, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta.

8 – 10 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

8 – 11 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

8– 12 Per **modificare lo statuto** occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

8 – 13 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata o mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, o mezzo posta elettronica, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

8 – 14 L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni triennio il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo;
- b. annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8 – 15 L'Assemblea straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

8 – 16 Per l'elezione alle cariche sociali sarà l'assemblea a determinare il modo utilizzato per la votazione.

## **Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

9 – 1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9 – 2 E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dalla Assemblea tra i soci.

9 – 3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

9 – 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 60 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal Presidente; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, se ritenuti utili, ed eventuali Delegati alle varie attività per la realizzazione di interventi di promozione sociale.

9 – 5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9 – 6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9 – 7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

9 – 8 Il Tesoriere, se nominato, redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

9 – 9 Il Segretario, se nominato redige il verbale delle riunioni e custodisce l'archivio dell'Associazione.

9 – 10 Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione potrà essere, in via facoltativa, indicata la Presidenza Onoraria della stessa o indicato l'Assistente Spirituale, su nomina del Consiglio stesso sentito il parere, non vincolante, del Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla.

9 – 11 Il Presidente Onorario esercita il suo servizio nell'Associazione, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola, così' anche l'assistente spirituale.

9 – 12 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento

dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9 – 13 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

9 – 14 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di dicembre, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente;
- b. l'eventuale presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico redatto sulla base delle eventuali indicazioni assembleari relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- c. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- d. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- e. la fissazione delle quote sociali ed integrative;
- f. la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;
- g. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti;
- h. la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
- i. sentito il parere del Direttore dell'Ufficio liturgico diocesano della Diocesi di Reggio Emilia, nomina il Coordinatore delle Attività Didattiche o Direttore di cui all'articolo 11, alla scadenza del suo mandato;
- j. Approvazione o stipula di convenzioni con altri Enti Civili o Ecclesiastici.

9 – 15 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE**

10 – 1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee di più della metà dei suoi componenti;
- b. per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio di più della metà dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

10 – 2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

10 – 3 Il Presidente decade: per dimissioni; per vacanza o per decadenza del Consiglio Direttivo.

In queste ipotesi il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

#### **ART. 11 - Direzione e Coordinamento, Commissioni e Comitati Scientifici e/o Culturali**

Il coordinamento delle attività didattiche dell'IDML è affidato ad un Coordinatore o Direttore al quale compete la funzione di verificare il retto funzionamento dell'Istituto secondo le sue finalità, predisporre gli ambienti e la debita attrezzatura per il buon funzionamento dei corsi, redigere e conservare i registri scolastici, curare in generale l'amministrazione.

Spetta inoltre al Direttore convocare il Consiglio degli Insegnanti almeno due volte l'anno, all'inizio e alla conclusione dei corsi e ogni qual volta maturassero situazioni di interesse generale in ordine alla vita e all'attività dell'Istituto.

Il Direttore dell'associazione è nominato dal Consiglio direttivo dell'Associazione. Il Direttore ha un mandato triennale pari alla durata del Consiglio Direttivo; nomina e cessazione avvengono contestualmente. Per la nomina del Direttore dell'associazione il consiglio richiederà un parere non vincolante al Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e al Direttore dell'Ufficio liturgico diocesano della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla.

L'Associazione può costituire un Comitato scientifico per le attività didattiche dell'IDML.

Del comitato fanno parte tutti gli insegnanti dell'IDML stesso; il comitato è presieduto dal Direttore dell'IDML.

L'organizzazione pratica dei corsi e delle lezioni è lasciata alla libera iniziativa degli insegnanti, salve sempre le finalità dell'Istituto. Ogni insegnante concorderà giorno, orario e programma delle lezioni, tenendo conto sia delle sue disponibilità che delle esigenze degli allievi a lui affidati.

L'Associazione costituisce inoltre un Comitato di redazione per la rivista

*Celebrare cantando*; il comitato è composto dai redattori della rivista nominati dal Consiglio direttivo, e si riunisce periodicamente, in base alle esigenze di programmazione della rivista stessa.

Altre Commissioni o Comitati, qualora istituiti, sono composti da associati, designati dal Consiglio direttivo; essi durano in carica per il tempo stabilito all'atto dell'istituzione, prorogabile a giudizio del Consiglio direttivo.

Le Commissioni o Comitati hanno il compito di:

- elaborare studi e progetti di ausilio all'attività dell'Associazione sugli oggetti che il Consiglio direttivo delibererà di fissare;
- svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.

### **ART. 12 - Collegio dei Proviviri**

Il collegio dei proviviri, che dura in carica tre anni, è composto da tre membri eletti singolarmente:

- 1 membro designato dal Direttore dell'Ufficio Liturgico della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla
- 1 membro designato dal delegato Diocesano alla Musica Sacra della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla.
- 1 membro designato dal Vescovo Ordinario della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla.

Viene comunque riconosciuta all'assemblea degli associati la facoltà di procedere alla nomina dei membri del Collegio dei Proviviri nel caso in cui gli stessi non vengano eletti dai soggetti sopramenzionati.

Salvo diverse indicazioni da parte degli organi elettori, alla scadenza del mandato, i membri del Collegio dei Proviviri in carica vengono rinnovati tacitamente.

Il Collegio dei Proviviri avrà la funzione di vigilare sul rispetto del presente statuto.

Ambiti Operativi:

- il Collegio dei Proviviri è competente a decidere in materia disciplinare su propria iniziativa o per mandato del consiglio direttivo:

- su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo lo statuto, per iniziativa del consiglio direttivo;
- su controversie di soci con l'Associazione;
- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni dei medesimi.

In materia disciplinare il collegio dei proviviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:

- a. la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'assemblea dei soci;
- b. la proposta di esclusione dall'associazione in rapporto agli scopi dell'associazione;
- c. la proposta di esclusione dall'associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni del collegio dei proviviri sono appellabili all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Proviviri per poter adempiere al proprio ruolo potrà prendere in visione tutta la documentazione fiscale, contabile e giuridica che riguarda l'associazione oltre ad avere il diritto di partecipare, senza influenza alcuna, alle adunanze del cda.

### **Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

13 – 1 L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.

13 – 2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la pre-disposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto.

### **Art. 14 – SCIoglimento**

14 – 1 La durata dell'Associazione è illimitata.

14 – 2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14 – 3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14 – 4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad Associazione o Enti con le stesse finalità ovvero ai fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e D. Lgs. 460/97 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In osservanza della legge della Regione Emilia-Romagna n° 34/2002,8/2014 e successive modificazioni il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

### **Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

15 – 1 Qualora controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, potrà essere rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione. È fatto salvo il ricorso alla giustizia ordinaria.

### **Art. 16 – NORME APPLICABILI**

16 – 1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla Legge regionale dell'Emilia-Romagna 34/2002 8/2014 e successive modificazioni, alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.

Il presente statuto sostituisce integralmente o annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

*Statuto conforme al Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, e alla leggi Regionali dell'Emilia-Romagna n° 34/2002, n. 8/2014 e seguenti “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale”.*